OGGETTO: DECRETO LEGGE 08/04/2020, N. 23

SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE FINANZIARIE PREVISTE DAL COSIDDETTO

"DECRETO LIQUIDITÀ"

La presente nota, a cura di Confimi Industria, rappresenta una prima sintesi relativa ai contenuti finanziari di interesse per le Imprese.

Seguiranno ulteriori circolari illustrative.

INNANZITUTTO VA CHIARITO CHE IL DECRETO:

- → PREVEDE garanzie pubbliche per favorire l'accesso al credito di imprese piccole, medie e grandi.
- → NON PREVEDE finanziamenti direttamente richiedibili per cui bisogna ora attendere la messa in operatività del sistema previsto da parte delle Banche coinvolte.
- → PREVEDE, per talune misure, l'autorizzazione della Commissione Europea, non ancora operativa.

IL DECRETO PREVEDE DUE ARGOMENTI PRINCIPALI DI INTERESSE FINANZIARIO PER LE IMPRESE:

- 1. Garanzie pubbliche riservate a imprese fino a 499 dipendenti (art. 13 D.L. 8/4 2020, n. 23)
 - Misure potenziate per particolari target di imprese;
 - PMI di minori dimensioni e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;
 - PMI con fatturato fino a 3.200.000 euro.
- 2. Garanzie pubbliche per imprese di ogni dimensione (art. 1 D.L. 8/4 2020, n. 23)

1. Garanzie pubbliche riservate a imprese fino a 499 dipendenti (art. 13 - D.L. 8/4 2020, n. 23) - INTERVENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Fino al 31 dicembre 2020, per le imprese con sede in Italia e con massino 499 dipendenti, è previsto l'intervento di garanzia del Fondo centrale di Garanzia per le PMI alle seguenti condizioni:

- è concessa gratuitamente e l'accesso è garantito senza utilizzo dei modelli di valutazione del fondo;
- l'importo massimo totale garantito per azienda è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro, previa autorizzazione della Commissione Europea. Una volta raggiunti i 5 milioni le PMI, come da definizione comunitaria, potranno utilizzare anche un plafond riservato di 30 miliardi di garanzie SACE;
- è concessa su finanziamenti fino a 6 anni di importo massimo per ogni singola richiesta che dovrà essere inferiore alternativamente al:
 - a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;
 - b) 25% del fatturato del 2019;
 - c) fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal

beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

- la percentuale di copertura per la garanzia diretta all'impresa è aumentata all'80%, che salirà al 90% una volta ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea;
- la percentuale di copertura per la riassicurazione è aumentata al 90% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia, che potrà salire al 100% una volta ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea e a condizione che le garanzie rilasciate dal Confidi non superino il 90% e a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto dal Fondo;
- può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate dopo il 31 gennaio e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, a patto che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all'impresa e comunichi tale riduzione al Fondo;
- è estesa automaticamente in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti già garantiti dal Fondo;
- non prevede il pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).
- la garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" o che dopo 31 dicembre 2019, sono state ammesse a procedure concorsuali purché siano rispettate le condizioni specificate dal decreto.

Misure potenziate per particolari target di imprese

- Per le PMI di minori dimensioni e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere danneggiati dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con:
 - a) importi fino al 25% dei ricavi 2019 e tetto massimo di 25.000 euro;
 - b) preammortamento di 24 mesi e durata massimo di 6 anni;
 - c) il Fondo garantirà il 100% del finanziamento, gratuitamente e automaticamente, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Fondo.
 - d) La banca applicherà all'operazione finanziaria un tasso di interesse massimo.
- Per le PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro che autocertificano di essere danneggiate dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con:
 - a) importi fino al 25% dei ricavi 2019;
 - b) la garanzia può arrivare dal 90% al 100% del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi.

2. Garanzie pubbliche per imprese di ogni dimensione (art. 1 - D.L. 8/4 2020, n. 23)

Fino al 31 dicembre 2020, per le imprese "in bonis" di ogni dimensione, SACE rilascia una garanzia:

- per finanziamenti di durata inferiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi e destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria;
- l'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia per azienda è determinato come maggiore:
 - a) 25% del fatturato 2019 dell'impresa in Italia (bilancio approvato o dalla dichiarazione fiscale);
 - b) il doppio dei costi del personale 2019 sostenuti dall'impresa in Italia (bilancio approvato o dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio); qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

 Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.
- la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
 - a) 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
 - b) 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
 - c) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
- Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
 - a) per i finanziamenti delle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base i successivi anni;
 - b) per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base successivi anni.

 Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe, stato, richiesto, dal finanziatore, per operazioni, con le medesime
 - sarebbe stato richiesto dal finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Questa condizione deve essere attestata dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.
- L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.

Rimangono valide e utilizzabili tutte le misure finanziarie precedentemente illustrate (Cura Italia, Convenzioni ABI per la moratoria e l'anticipazione della Cassa Integrazione, finanziamenti bancari diretti).